

SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE

Piazza Cavour, 1 - 52045 Foiano della Chiana (AR)

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Studio Notarile

Dr. Maria Patrizia Bersotti

Viale Trieste n. 35 - 53048 Sinalunga (SI)

Tel. 0577/636129 - Fax 0577/630099

Allegato "C" all'atto Repertorio 67993/23883



NORME SOCIALI DELLA

"SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO S.R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**Società Farmaceutica Foiano S.r.l.**".

2. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/16 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/16 nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.

3. La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli Enti Locali soci nelle forme previste dal successivo articolo 6.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società ha sede legale nel Comune di **Foiano della Chiana (AR)**.

2. La Società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale.

3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della Società.

ARTICOLO 4

OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITÀ

1. La Società ha per oggetto l'esercizio del "Servizio farmaceutico" del Comune di Foiano della Chiana connesso con l'autorizzazione conseguita giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 29 novembre 2016 e comunicata con Nota della Regione Toscana datata 30 dicembre 2016 (Protocollo generale comunale 2 gennaio 2017 n. 20170000015, poi definitivamente assegnata con Provvedimento n. 2745 del 13 marzo 2017.

2. La Società è soggetto "in house providing" del Comune di Foiano della Chiana ed ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e similari (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per prodotti similari si intendono: a) passeggini, giochi e alimenti per neonati e quant'altro necessario per la prima infanzia b) apparecchi elettromedicali in vendita e noleggio; c) integratori alimen-



tari; d) prodotti di profumeria ed erboristeria e) vendita e noleggio di prodotti ortopedici), l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale. Nell'ambito della sua attività l'Azienda può assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

3. Costituiscono oggetto della Società, a titolo esemplificativo:

- la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali;
- la vendita di materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico, direttamente ed indirettamente connessi a tale funzione (vendita prodotti neonati, anziani, profumeria, attività commerciale su tali ambiti ed in generale ogni attività compatibile con le prescrizioni normative vigenti per tale attività);
- la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale.

4. La Società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato, anche in via indiretta o meramente potenziale, o comunque non espressamente preclusi alle farmacie.

5. La Società, nel perseguire i suoi fini istituzionali, si ispira a criteri di efficienza ed economicità di gestione ed ai principi dell'interesse pubblico, conformandosi agli indirizzi ed obiettivi generali, anche di carattere sociale, fissati dal Comune di Foiano della Chiana e, compatibilmente con questi, a criteri di massimizzazione del risultato economico per l'attività avente natura meramente commerciale.

6. La Società opera all'interno del territorio comunale. Per la gestione extraterritoriale della sua attività a favore di altri Enti Locali devono essere rispettate le norme vigenti in materia di gestione del servizio di Farmacia comunale.

In caso di affidamento del servizio da parte di altri Enti Locali ai sensi del comma 1, la disciplina dei servizi e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico finanziari devono risultare da appositi Contratti approvati dai rispettivi Consigli comunali e le condizioni richieste dal D.Lgs. n. 175/16 ("Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica").

7. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle va-

SOCIETÀ FARMACEUTICA FOLANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavour, 1 - 52045 Foiano della Chiana (AR)
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



rie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, previa autorizzazione degli Enti Locali soci, con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e del D.Lgs. n. 58/1998.

8. La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale dovranno risultare da apposito Contratto di servizio.

9. Per ogni ulteriore servizio da far svolgere alla società, previa deliberazione del Consiglio Comunale, dovrà essere stipulata apposita convenzione, con la quale saranno regolati i rapporti tra la società stessa e i suddetti Enti Locali. La convenzione dovrà disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, fissare i costi ed i criteri di aggiornamento degli stessi.

10. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato totale medio della Società deve essere effettuato nello svolgimento delle attività di cui al primo e secondo comma a favore degli Enti Locali soci.

11. L'Organo di Amministrazione attesta, mediante apposita relazione, inviata al socio unico entro il 31 marzo di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla Società nell'esercizio precedente per conto degli Enti Locali soci, individuandone anche la percentuale nell'ambito della fatturazione complessiva della Società.

12. La produzione ulteriore del fatturato, nel rispetto del limite di cui al comma 6 e per una quota inferiore al 20% (venti per cento) potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale e pertanto a favore di soggetti erogatori degli stessi, anche partecipando a enti, società, consorzi. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con gli Enti Locali soci, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

13. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

14. Le percentuali di cui ai punti 10 e 12 del presente articolo saranno calcolate secondo le modalità indicate dall'articolo 5 commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/16.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 5

SOCI



1. Possono essere soci della "Società Farmaceutica Foiano S.r.l." unipersonale esclusivamente Enti Locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, che non esercitano un'influenza determinante sulla Società.

2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro Imprese.

ARTICOLO 6

SOCI E CONTROLLO PUBBLICO

1. Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci con strumenti, modalità e frequenza indicati in apposito regolamento per il governo societario e concernente, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo amministrativo.

2. Il controllo preventivo si intende esercitato quando tutti i soci singolarmente ricevono dalla Società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della Società e dei servizi ad essa affidati.

3. Il controllo contemporaneo si intende esercitato quando i soci singolarmente ricevono dalla Società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della Società stessa e dei servizi ad essa affidati.

4. Il controllo successivo si intende esercitato quando la Società presenta ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della Società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati di comune accordo.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente sottoscritto, versato e detenuto dal socio unico Comune di Foiano della Chiana, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e non potrà essere trasferito a terzi. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

ARTICOLO 8

FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. La Società potrà ricevere dal socio unico finanziamenti con o senza obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.

2. Salvo diversa determinazione, e nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente, i finanziamenti effettuati dal

SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavour, 1 - 52045 Foiano della Chiana (AR)
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della Società, si considerano infruttiferi.

3. La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. La decisione spetta esclusivamente al socio unico.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

ARTICOLO 10

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la Sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del Codice Civile.

2. L'Ente socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla Società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

3. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente socio che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la Società e l'Ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

4. L'Organo amministrativo della Società soggetta alla direzione e coordinamento deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento da parte dell'Ente socio e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 11

ORGANI


1. Sono Organi della Società:

- l'Assemblea.
- l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione.
- il Sindaco Unico o il revisore contabile unico.

ARTICOLO 12

DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo, o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione, ciò anche al fine di garantire



che il Comune di Foiano della Chiana eserciti sulla Società un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico, previa adozione degli atti previsti dall'ordinamento degli Enti Locali, le decisioni sugli argomenti di cui all'articolo 2479, comma 2, Codice Civile e, comunque:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. le decisioni relative alla scelta della struttura dell'Organo amministrativo e la nomina degli Amministratori;
- c. la decisione di istituire uno più direttori generali, la loro nomina, la definizione della durata dell'incarico e dei relativi compiti;
- d. la nomina del Sindaco Unico e/o del Revisore contabile unico;
- e. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- f. le modifiche dello Statuto;
- g. l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività riguardanti l'oggetto sociale;
- h. la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- i. l'approvazione degli atti di programmazione (ivi compresi il budget economico e finanziario annuale e triennale) dei piani operativi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale.
- l. l'alienazione, compravendita e permuta di beni patrimoniali;
- m. la prestazione di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- n. l'assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento;
- o. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- p. ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

ARTICOLO 13

DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.
2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare

SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavour, 1 - 52045 Foiano della Chiana (AR)
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'Organo amministrativo e ai Sindaci o al Revisore contabile unico, se nominati. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'unico socio e se l'Organo amministrativo e il Sindaco, se nominato, e/o il Revisore contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Organo amministrativo, qualora non partecipi personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito della sua iscrizione nel Registro delle imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un Segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

ARTICOLO 14

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un organo amministrativo nominato dall'Assemblea dei Soci, alternativamente costituito da un Amministratore Unico, oppure, ove consentito, da un Consiglio di Amministrazione. Solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche e integrazioni e Decreti attuativi, l'Assemblea dei soci può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della Sezione VI-bis del capo V del Titolo V del libro V del Codice Civile. In tutti i casi, gli Amministratori sono rieleggibili.

2. In ogni caso - ed a prescindere quindi anche da quanto previsto all'atto della nomina - l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione dovranno agire nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni del socio unico rilasciate ai sensi della legge e del presente statuto.

3. Qualora la Società abbia un Organo amministrativo collegiale, la scelta degli Amministratori da eleggere da parte dell'Assemblea dei soci, è effettuata nel rispetto dei crite-



ri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

4. Sia il Consiglio di amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. In conformità a quanto previsto dal D.L. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti da detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. Gli Amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'articolo 2385 del Codice Civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli fino alla successiva Assemblea che provvede alla nuova nomina. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile. Invece la cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

6. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche e integrazioni e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

7. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. L'Assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché l'eventuale determinazione della parte variabile della remunerazione commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta. In ogni caso, nel determinare la remunerazione degli Amministratori, l'Assemblea dovrà rispettare il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche e integrazioni e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le Società a partecipazione pubblica.

SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavour, 1 - 52045 Foiano della Chiana (AR)
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



9. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

10. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso l'Assemblea nomini un Consiglio di amministrazione lo stesso è convocato e presieduto dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un Consigliere in carica o dal Sindaco.

2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Sindaco se attivato, o al Revisore contabile unico.

3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, fax, mail o telegramma, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso al Sindaco o al Revisore contabile.

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.


5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

7. Il Consiglio di amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un Segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

8. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

9. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono



trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ARTICOLO 16

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'Amministrazione della Società restando fermo l'esercizio del controllo analogo nei termini previsti dall'articolo 6 dello Statuto e delle materie riservate ai soci ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.
2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della Società, convocano l'Assemblea e controllano la regolare gestione della Società e ne riferiscono periodicamente ai soci.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dell'Organo amministrativo.
5. Il Consiglio di amministrazione, può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'articolo 21, commi 7 e 8 del presente Statuto e comunque nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione e al Sindaco o al Revisore unico, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.
6. Al Consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.
7. L'Organo amministrativo può nominare Direttori e Procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.
8. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vice Presidente, a cui attribuire esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavour, 1 - 52045 Foiano della Chiana (AR)
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



9. Se nominato, al Vice-Presidente ha la sola funzione di sostituire il Presidente nei casi di sua assenza o suo impedimento.

10. In mancanza della nomina del Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'Amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

ARTICOLO 17

ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un Sindaco Unico o a un Revisore contabile unico.

2. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

3. Il Sindaco o il Revisore contabile unico, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche e integrazioni e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le Società a partecipazione pubblica.

4. La scelta del Sindaco o del Revisore contabile unico da nominare da parte dell'Assemblea dei soci, è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

5. Il Sindaco o il Revisore unico durano restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal D.L. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 (quarantacinque) giorni. Il Sindaco o il Revisore unico sono rieleggibili per una sola volta.

6. Il Sindaco o il Revisore unico possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare.

7. Il compenso annuale del Sindaco o del Revisore contabile unico è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche e integrazioni e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

8. Il Sindaco o il Revisore unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-



tato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

9. L'Organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

10. Il Sindaco e/o il Revisore contabile unico, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della Società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune di Foiano della Chiana.

ARTICOLO 18

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il controllo contabile è esercitato dal Sindaco, laddove nominato. In caso contrario è esercitato dal Revisore unico.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto, in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società ed è consultabile a norma di legge.

TITOLO IV

BILANCIO - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE ARTICOLO 19

BILANCIO

1. Gli esercizi sociali iniziano il di 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio, corredato dalle relative relazioni, deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano.

3. Il bilancio di esercizio, fermo il rispetto degli schemi previsti dalle disposizioni vigenti, deve obbligatoriamente contenere una distinta e dettagliata rendicontazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio riferibile a ciascuna delle distinte attività esercitate da parte della Società, che derivi da una distinta contabilizzazione delle operazioni nella contabilità generale della Società.

4. L'Organo amministrativo è tenuto a presentare al socio unico anche il bilancio di previsione che, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo ed ogni altro documento correlato devono essere approvati dal Comune socio unico della Società entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 (trenta) giorni successivi al verifi-

SOCIETÀ FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavour, 1 – 52045 Foiano della Chiana (AR)
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



carsi del caso eccezionale.

Anche tali documenti dovranno contenere separate indicazioni per le distinte attività esercitate dalla Società ed essere sottoposti al controllo del Sindaco e/o del Revisore unico.

ARTICOLO 20

UTILI

1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

ARTICOLO 21

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dal presente statuto e dalla legge, comprese le disposizioni speciali in materia di Società a partecipazione pubblica. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della Società, sulla nomina e sui poteri dell'Organo liquidatore.
3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

ARTICOLO 22

FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 23

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to SONNATI FRANCESCO

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 20 dicembre 2017.